

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 giugno 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 54.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 ed al bilancio pluriennale 1989/1991 con modifiche di leggi regionali. Attuazione di interventi programmati nella forestazione disposti dalla legge n. 752/86 art. 6 - 4° provvedimento Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 55.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/1991 con modifiche di leggi regionali. Attuazione di interventi programmati in agricoltura di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 - 5° provvedimento. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 56.

Istituzione del parco delle Orobie bergamasche . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 57.

Istituzione del parco delle Orobie valtelinesi Pag. 6

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 58.

Istituzione del parco dell'Alto Garda bresciano . . . Pag. 9

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1989, n. 44.

Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali: Pag. 12

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 14 febbraio 1989, n. 6.

Regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e disciplina del servizio di cassa dei centri regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 Pag. 15

LEGGE 18 aprile 1989, n. 7.

Modifica dell'articolo 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali Pag. 18

LEGGE 18 aprile 1989, n. 8.

Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia. Pag. 19

LEGGE 9 maggio 1989, n. 9.

Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1984 Pag. 20

LEGGE 9 maggio 1989, n. 10.

Anticipazione della Regione alle unità sanitarie locali della Sicilia e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1988, n. 42. Pag. 20

LEGGE 5 giugno 1989, n. 11.

Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali Pag. 21

LEGGE 5 giugno 1989, n. 12.

Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori Pag. 26

LEGGE 1° agosto 1989, n. 13.

Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette. Pag. 27

LEGGE 12 agosto 1989, n. 14.

Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e proroga dei contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola per l'istruttoria delle domande di sanatoria urbanistica. Pag. 28

LEGGE 12 agosto 1989, n. 15.

Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1987 Pag. 29

LEGGE 12 agosto 1989, n. 16.

Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1977. Pag. 29

LEGGE 12 agosto 1989, n. 17.

Costituzione delle nuove province regionali Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Sicilia 8 novembre 1988, n. 39, recante: «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione». (Legge regionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione n. 49 del 12 novembre 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 15 del 15 aprile 1989) Pag. 30

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 54.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 ed al bilancio pluriennale 1989/1991 con modifiche di leggi regionali. Attuazione di interventi programmati nella forestazione disposti dalla legge n. 752/86 art. 6 - 4° provvedimento.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 1989)

(Omissis).

89R1039

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 55.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/1991 con modifiche di leggi regionali. Attuazione di interventi programmati in agricoltura di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 - 5° provvedimento.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 1989)

(Omissis).

89R1040

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 56.

Istituzione del parco delle Orobie bergamasche.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco

1. Nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie è istituito il «Parco delle Orobie Bergamasche», ai sensi del Titolo II, capo II, della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale, e successive modificazioni».

2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, riconosce per le aree di cui al successivo art. 2, e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.

3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 si perseguono tramite:

a) conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;

c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;

d) fruizione sociale turistica e ricreativa intesa senso compatibile con gli ecosistemi naturali;

e) promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.

Art. 2.

Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Il territorio del parco, come delimitato nella planimetria di cui al precedente comma, fino all'adozione del piano territoriale di coordinamento, è suddiviso in due ambiti di tutela: Ambito A e Ambito B.

3. I confini del parco sono delimitati a cura dell'Ente Gestore del parco di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco delle Orobie Bergamasche», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 3.

Ente gestore

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra: la comunità Montana di Valle Brembana, la Comunità Montana di Valle Seriana Superiore, la comunità Montana di Valle di Scalve, la provincia di Bergamo.

2. Il consorzio del parco ha provvisoriamente, sede in Bergamo. Il consorzio del parco, una volta costituito, potrà individuare una sede diversa.

3. Gli Organi del consorzio del parco sono:

a) l'assemblea del consorzio, costituita dai presidenti delle comunità montane e della provincia di cui al precedente primo comma o da loro delegati, da cinque rappresentanti per ogni comunità Montana di cui allo stesso primo comma, (dei quali almeno due di minoranza), da cinque rappresentanti della provincia (dei quali almeno due di minoranza);

b) il consiglio Direttivo, composto da 7 rappresentanti, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, di cui almeno due della minoranza, eletti dall'assemblea tra i propri componenti;

c) il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza di voti.

4. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale, anche mediante delega per singoli settori, delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo Statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.

5. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.

6. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del precedente quinto comma, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente legge.

7. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d'intesa con le stesse.

8. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.

9. Le spese di funzionamento del consorzio, dedotta l'aliquota a carico della Provincia, ai sensi del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 «Approvazione del testo unico della legge Comunale e Provinciale», sono sostenute dalla Regione.

Art. 4.

Comitato di coordinamento

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Valtellinesi, la giunta regionale costituisce, entro 60 giorni dalla data di costituzione dei rispettivi Consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato che svolge le funzioni di Presidente;

b) i presidenti dei Consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;

c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del «Servizio Tutela Ambiente Naturale e parchi» della giunta regionale.

3. Compete al comitato:

a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;

b) coordinare le attività dei Consorzi;

c) esprimere parere alla giunta regionale sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.

Art. 5.

Statuto del consorzio e regolamento organico

1. Lo Statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma primo della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale scopo dev'essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.

2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:

a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;

b) le modalità di avvalimento degli uffici delle Comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;

c) le modalità, di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del Servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità Montane, secondo quanto stabilito dal successivo art. 12;

d) le forme di collaborazione con il Corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l'istituzione, previa le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità Montana, ai sensi, dell'art. 26, terzo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale competente convoca, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, il comitato composto dal presidente della Provincia, dai presidenti delle comunità montane indicati al primo comma del precedente art. 3 per la predisposizione dello statuto del consorzio e gli sottopone una bozza dello statuto stesso.

4. Per l'attuazione del decentramento di cui al settimo comma del precedente art. 3, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.

Art. 6.

Direttore

1. Il direttore del parco è assunto tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità, oppure, per chiamata, tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

2. Il direttore sovrintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio Direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo Statuto del consorzio stesso.

Art. 7.

Formazione del piano territoriale di coordinamento

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni».

Art. 8.

Sub-delega di funzioni amministrative

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco, il consorzio esercita le funzioni amministrative, inerenti i beni ambientali, delegate alla Regione ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico di cui al precedente art. 5, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composta da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, un forestale ed un esperto di pianificazione territoriale paesistica.

2. Il comitato scientifico compete:

a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;

b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;

c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;

d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio Direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.

3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni.

Art. 10.

Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e quelle previste dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dai provvedimenti attuativi relativi, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone «B» di cui al precedente art. 2, che non siano comprese negli ambiti definiti «aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica, di cui alla deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985 n. 3895 o già soggette a vincoli ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non operano gli effetti di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431».

3. In tutto il territorio del parco sono consentiti gli interventi relativi all'esecuzione di opere di particolare rilevanza pubblica ovvero sociale previsti dai piani e programmi di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 470.

4. In tutti i comuni del parco, ai fini dell'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti, la Regione deve acquisire il parere dell'Ente gestore del parco, che deve essere espresso entro novanta giorni dalla data della richiesta regionale; decorso tale termine il parere si intende espresso in modo favorevole.

5. Nel territorio del parco compreso nell'ambito di tutela A, come definito nell'Allegato I di cui al precedente art. 2, secondo comma:

a) non sono consentite varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano aumento della popolazione e/o delle superfici a destinazione edificatoria nel parco, eccettuate nuove previsioni di attrezzature pubbliche. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità montane già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) gli interventi edificatori, ancorché previsti negli strumenti urbanistici, sono sottoposti al parere favorevole dell'Ente gestore del parco. Non sono assoggettati al parere dell'Ente gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett. a), b), c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale»;

c) non sono consentiti:

la costruzione di recinzioni delle proprietà, se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli;

la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

l'ammasso anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi e dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per le cataste di legname e l'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;

l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

l'esercizio del motocross e di altre attività sportive comportanti l'uso di mezzi motorizzati, nonché il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di servizio di emergenza e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale, nonché per l'accesso alle proprietà private;

l'apertura di nuove cave, eccettuato l'ampliamento delle cave in esercizio;

l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito l'Ente gestore del parco;

la distruzione e l'alterazione delle zone umide, ivi comprese le torbiere;

nuove derivazioni di acque pubbliche di competenza regionale, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

d) sono subordinati al parere favorevole dell'Ente gestore del parco:

la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e/o al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

l'apertura di nuove piste per la pratica dello sci alpino, anche se previste da piani di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 «Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia», e l'allestimento di nuovi impianti di risalita. Non sono comunque consentiti le nuove piste ed impianti di risalita qualora comportino compromissione del patrimonio boschivo, fatto salvo la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti esistenti;

l'allestimento di campeggi stabiliti dall'art. 19 dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71 «Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta»;

e) l'accesso a grotte e ad altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco è consentito, solo per scopo di ricerca e studio, a soggetti appositamente autorizzati dall'Ente gestore del parco.

6. Fino all'insediamento dell'Ente gestore del parco, i pareri di cui al precedente terzo comma, lett. b) e d) sono rilasciati dalla comunità Montana competente per territorio. I pareri di cui al presente comma devono essere espressi entro centoventi giorni dalla richiesta; qualora non siano espressi entro tale data si intendono favorevoli.

Art. 11.

Norme procedurali per la disciplina dei boschi e norme transitorie

1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale».

2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consulativa del Corpo Forestale dello Stato.

3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione culturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani».

5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è rilasciata, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, dal Presidente del consorzio del parco.

6. Fino alla data di adozione del piano territoriale di coordinamento del parco, le competenze attribuite al Presidente del consorzio del parco dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 sono svolte dai Presidenti delle comunità montane competenti per territorio.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con il Settore Agricoltura e Foreste per la collaborazione tecnico-consulativa di cui ai precedenti commi.

8. La giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.

Art. 12.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge regionale è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.

2. Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previa opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del Corpo Forestale dello Stato.

3. In particolare, in parziale deroga alle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», il consorzio si avvale del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.

4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predisponde il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'art. 26, quarto comma, della legge regionale 30 novembre 1986 n. 83.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 15 settembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1989 prot. n. 22502/2104).

(Omissis).

89R1041

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 57.

Istituzione del parco delle Orobie valtellinesi.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco

1. Nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie è istituito il «Parco delle Orobie Valtellinesi», ai sensi del Titolo II, capo II, della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale, e successive modificazioni».

2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, riconosce per le aree di cui al successivo art. 2, e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.

3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 si perseguono tramite:

a) la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

b) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;

c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;

d) la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;

e) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.

Art. 2.

Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati a cura dell'Ente Gestore del parco di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco delle Orobie Valtellinesi», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 3.

Ente gestore

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dai comuni di Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Bema, Caiolo, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Colorina, Delebio, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Piadeda, Ponte in Valtellina, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Teglio, dalle comunità montane di Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di Sondrio.

2. Il consorzio del parco ha sede in Sondrio.

3. Gli Organi del consorzio del parco sono:

a) l'assemblea del consorzio, costituita dai sindaci dei comuni di cui al precedente primo comma o da loro delegati, da tre rappresentanti per ogni comunità montana di cui allo stesso primo comma, (dei quali almeno uno di minoranza), da tre rappresentanti della provincia (dei quali almeno uno di minoranza);

b) il consiglio Direttivo, composto da nove rappresentanti, inclusi il Presidente e il Vice presidente, di cui almeno tre della minoranza, eletti dall'assemblea del Consorzio tra i propri componenti;

c) il presidente ed il Vice presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza di voti.

4. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale, delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo Statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.

5. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.

6. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del precedente quinto comma, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente legge.

7. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d'intesa con le stesse.

8. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.

9. Le spese di funzionamento del consorzio, dedotta l'aliquota a carico della Provincia, ai sensi del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 «Approvazione del testo unico della legge Comunale e Provinciale», sono sostenute dalla Regione.

Art. 4.

Comitato di coordinamento

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Bergamasche, la giunta regionale costituisce, entro 60 giorni dalla data di costituzione dei rispettivi Consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente;

b) i presidenti dei Consorzi dei Parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;

c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del «Servizio Tutela Ambiente Naturale e parchi» della giunta regionale.

3. Compete al comitato:

a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;

b) coordinare le attività dei Consorzi;

c) esprimere parere alla giunta regionale, sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.

Art. 5.

Statuto del consorzio e regolamento organico

1. Lo Statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma primo della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale scopo dev'essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardano la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.

2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:

a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;

b) le modalità di avvalimento degli uffici delle Comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;

c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del Servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità Montane, secondo quanto stabilito dal successivo art. 12;

d) le forme di collaborazione con il Corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l'istituzione, previa le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità Montana, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale competente convoca, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, il comitato composto dal Presidente della Provincia, dai presidenti delle comunità montane e dai sindaci dei comuni indicati al primo comma del precedente art. 3 per la predisposizione dello statuto del Consorzio e gli sottopone una bozza dello statuto stesso.

4. Per l'attuazione del decentramento di cui al settimo comma del precedente art. 3, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.

Art. 6.

Direttore

1. Il direttore del parco è assunto tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità, oppure, per chiamata, tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

2. Il direttore sovrintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio Direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo Statuto del consorzio stesso.

Art. 7.

Formazione del piano territoriale di coordinamento

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni».

Art. 8.

Sub-delega di funzioni amministrative

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco, il consorzio esercita le funzioni amministrative, inerenti i beni ambientali, delegate alla Regione ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico di cui al precedente art. 5, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un forestale.

2. Al comitato scientifico compete:

a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;

b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;

c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;

d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio Direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.

3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni.

Art. 10.

Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dai provvedimenti attuativi relativi, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. In tutto il territorio del parco sono consentiti gli interventi relativi all'esecuzione di opere di particolare rilevanza pubblica ovvero sociale previsti dai piani e programmi di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 470.

3. In tutti i comuni del parco, ai fini dell'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti, la Regione deve acquisire il parere dell'Ente gestore del parco, che deve essere espresso entro 90 giorni dalla data della richiesta regionale; decorso tale termine il parere si intende espresso in modo favorevole.

4. In tutto il territorio del parco:

a) l'accesso a grotte e ad altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco è consentito solo per scopo di ricerca e studio, a soggetti appositamente autorizzati dall'Ente gestore del parco;

b) gli interventi edificatori, ancorché previsti negli strumenti urbanistici, sono sottoposti all'Ente gestore del parco. Non sono assoggettati al parere dell'Ente gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31, lett. a), b), c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale»;

c) non sono consentiti:

la costruzione di recinzioni delle proprietà, se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli;

la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

l'ammasso, anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi e dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per le cataste di legname e l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

l'esercizio del motocross e di altre attività sportive comportanti l'uso di mezzi motorizzati, nonché il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di servizio di emergenza e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale, nonché per l'accesso alle proprietà private;

l'apertura di nuove cave, eccettuato l'ampliamento delle cave in esercizio;

l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito l'Ente gestore del parco;

la distruzione e l'alterazione delle zone umide, ivi comprese le torbiere;

nuove derivazioni di acque pubbliche di competenza regionale, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

d) sono subordinati al parere favorevole dell'Ente gestore del parco:

la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e/o al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

la realizzazione di nuove piste per la pratica dello sci alpino, anche se previste da piani di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 «Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia», e l'allestimento di nuovi impianti di risalita. Non sono comunque consentiti le nuove piste ed impianti di risalita qualora comportino compromissione del patrimonio boschivo, fatto salvo la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti esistenti;

l'allestimento di campeggi stabiliti dall'art. 19 dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71 «Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta».

5. I pareri di cui alla lett. d) del precedente quarto comma, qualora non siano stati espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate.

6. Fino all'insediamento dell'Ente gestore del parco, i pareri di cui al precedente quarto comma, lett. b) e d) sono rilasciati dalla comunità Montana competente per territorio. I pareri di cui al presente comma devono essere espressi entro 120 giorni dalla richiesta; qualora non siano espressi entro tale data si intendono favorevoli.

Art. 11.

Norme procedurali per la disciplina dei boschi e norme transitorie

1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale».

2. Il consorzio del parco per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consultiva del Corpo Forestale dello Stato.

3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione culturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani».

5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è rilasciata, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, dal presidente del consorzio del parco.

6. Fino alla data di adozione del piano territoriale di coordinamento del parco, le competenze attribuite al presidente del consorzio del parco dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 sono svolte dai Presidenti delle comunità montane competenti per territorio.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con il Corpo Forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.

8. La giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, i contributi agli Enti competenti per la copertura delle relative spese.

Art. 12.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge regionale è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.

2. Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previa opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del Corpo Forestale dello Stato.

3. In particolare, in parziale deroga alle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», il consorzio si avvale del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.

4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'art. 26, quarto comma, della legge regionale 30 novembre 1986 n. 83.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 15 settembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1989 prot. n. 22502/2105).

(Omissis).

89R1042

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 58.

Istituzione del parco dell'Alto Garda bresciano.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia, n. 38 del 20 settembre 1989).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco

1. È istituito il «Parco dell'Alto Garda bresciano», ai sensi del titolo 11, capo 11, della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale, e successive modificazioni».

Art. 2.

Confini del parco

1. Il parco coincide con l'attuale territorio della Comunità Montana n. 2, Alto Garda bresciano, delimitato nella planimetria in scala 1:25.000 di cui all'allegato «A» che forma parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono indicati localmente, a cura dell'ente gestore, da tabelle con la scritta «Parco dell'Alto Garda bresciano», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 3.

Finalità e funzioni del parco

1. Il parco dell'Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall'assetto giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di reciproca compatibilità.

2. Le principali finalità del parco dell'Alto Garda bresciano sono costituite dalla continua pianificazione territoriale e dalla gestione delle risorse naturali individuate.

3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, si perseguono tramite la ricerca, la promozione e il sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.

4. Finalità e funzioni specifiche del parco sono:

a) la conservazione attiva, la tutela ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente o che costituiscono rilevante testimonianza storica;

b) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti;

c) compatibilmente con la tutela dell'ambiente naturale, la ricerca scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio dell'intera comunità, nonché la didattica educativa e formativa che ne discende;

d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale;

e) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle precedenti finalità.

Art. 4.

Ente gestore

1. La gestione del parco è affidata alla comunità Montana n. 2, Alto Garda bresciano.

2. A tal fine il Presidente della comunità Montana dell'Alto Garda bresciano convoca, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita seduta dell'assemblea della comunità Montana stessa per l'adozione delle integrazioni allo statuto della comunità Montana necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco.

3. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della Comunità Montana sono adottate e approvate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 7 della legge Regionale 19 luglio 1982, n. 43 «Istituzione delle comunità montane»; relativamente agli aspetti riguardanti il parco, la giunta regionale verifica la compatibilità di tali integrazioni con quanto previsto dalla normativa regionale per i parchi naturali e trasmette le proprie osservazioni al consiglio regionale.

Art. 5.

Integrazioni allo statuto della comunità Montana e gestione del parco

1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, la comunità Montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio statuto ai sensi del precedente art. 4 e con i contenuti di cui al successivo secondo comma.

2. Le integrazioni allo statuto della comunità Montana ai fini della gestione del parco devono prevedere:

a) l'istituzione del comitato Scientifico del parco, che dovrà essere composto da esperti di elevata qualificazione nelle discipline, naturalistiche, paesaggistiche e agroforestali, tra cui almeno un architetto, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste;

b) la pianta organica e l'organizzazione della struttura operativa per la gestione del parco, cui è preposto il direttore di cui al successivo articolo 6;

c) le forme e modalità di collaborazione, ai sensi del settimo comma dell'art. 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, con l'Azienda regionale delle foreste, al fine di garantire l'autonomia gestionale nel territorio di competenza della stessa, i cui interventi devono essere corrispondenti alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento e dei piani di settore del parco;

d) le forme e le modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del parco, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea delle associazioni culturali, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;

e) l'entità del contributo annuale della comunità Montana per la gestione del parco.

Al comitato scientifico di cui alla lettera a) del precedente secondo comma compete:

a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento;

b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;

c) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al Direttore, al consiglio Direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.

Art. 6.

Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea della comunità Montana, previo adeguato avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di un altro parco regionale o nazionale o di dirigente dell'Azienda regionale foreste.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana che riguardano la gestione del parco.

Art. 7.

Il piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento definisce:

a) la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e ambientali del territorio;

b) lo studio del territorio per la tutela del paesaggio, secondo quanto disposto all'art. 23 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 concernente il regolamento di attuazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali» ed ai sensi della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 concernente «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni»;

c) i criteri di compatibilità fra attività umane e conservazione dell'ambiente, a seconda delle condizioni di interrelazione fra differenti sistemi, delle aree ad essi eventualmente relative, delle destinazioni indicate per le aree medesime;

d) la definizione e la descrizione delle attività promosse, incentivate, vietate e sottoposte a controllo nelle diverse zone del parco;

e) le modalità di avvio delle attività promosse ed incentivate;

f) le modalità progressive di cessazione delle attività non più compatibili con l'assetto del parco;

g) le modalità di regolamentazione delle attività controllate;

h) la localizzazione degli interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, degli ambienti degradati, dei beni storici e culturali, ivi compresi gli interventi relativi alle limonaie;

i) il piano della viabilità di penetrazione escursionistica del parco.

Art. 8.

Formazione del piano territoriale di coordinamento

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall'Ente gestore entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni».

Art. 9.

Effetti della pianificazione territoriale

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, le previsioni del piano urbanistico della comunità Montana (PUCM) Alto Garda devono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco e demandano al piano territoriale di coordinamento del parco (PTC) la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dall'art. 17 della stessa legge. In particolare il PTC del parco contiene, tra l'altro, le indicazioni di cui alle lettere c) f), g), h), i), l), m), n) del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico» e rimanda al PUCM la definizione delle previsioni di cui alle lettere a), b), d) e) del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

2. Il PTC deve inoltre prevedere opportuni piani di settore, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, per tutte quelle attività che abbiano rilevanza per l'intero territorio.

3. Per l'elaborazione del piano di settore forestale l'ente gestore si avvale, di norma, della collaborazione tecnica dell'Azienda regionale delle Foreste.

Art. 10.

Sub-delega di funzioni amministrative

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco, alla comunità montana Alto Garda bresciano sono delegate le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Il piano territoriale di coordinamento può individuare zone o interventi per i quali le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dai comuni.

Art. 11.

Contenuti del piano di gestione

1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente:

a) lo schema dell'organizzazione gestionale;

b) gli strumenti amministrativi e tecnici di gestione del territorio;

c) il programma di coordinamento degli interventi, con l'individuazione dei problemi e delle necessità territoriali in relazione alle finalità istitutive;

d) la definizione degli interventi di cui al punto 2 dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83;

e) le previsioni di spesa, le priorità d'intervento e le fonti di finanziamento.

Art. 12.

Attività del parco

1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed economico delle comunità residenti, attraverso:

a) la conservazione attiva dei sistemi naturali integri sotto il profilo ecologico;

b) il recupero strutturale e funzionale dei sistemi, naturali degradati;

c) il ripristino dei sistemi naturali compromessi;

d) la ricerca e la sperimentazione scientifica;

e) la promozione di attività agricole strettamente connesse alla valorizzazione dell'ambiente, come in particolare l'agriturismo fondato anche sul recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.

2. Il piano del parco definisce le modalità di controllo delle attività che comportano una trasformazione dell'uso del suolo o una modifica dell'ambiente naturale.

3. Il piano del parco detta specifiche norme di regolamentazione, ivi compreso il divieto d'esercizio delle attività che si pongono obiettivamente in contrasto con le finalità istitutive generali e specifiche.

Art. 13.

Riserva naturale della valle di Bondo

1. A far tempo dal termine e ai sensi del provvedimento di cui al successivo secondo comma, la comunità montana dell'Alto Garda bresciano gestisce la riserva naturale «Valle di Bondo», istituita ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e compresa nel territorio del parco.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale adegua la deliberazione istitutiva della riserva.

Art. 14.

Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, sino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale — e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge — si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Le nuove costruzioni consentite nelle zone agricole sono solo quelle pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 «Norme in materia di edificazione nelle zone agricole», limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;

b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano di aree per l'attività di allevamento di almeno un ettaro per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

c) imprese dedite ad allevamento di suini che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per almeno 20 quintali di peso vivo di bestiame. Sono soggette ad autorizzazione da parte del presidente del parco le nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti relative a imprese suinicole con carico di bestiame vivo per ettaro di terreno agricolo compreso tra venti e quaranta quintali.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. Fatti salvi i divieti di cui ai successivi commi dieci e undici, nel territorio del parco, con esclusione delle zone definite dagli strumenti urbanistici, approvati o adottati, come edificate o edificabili destinate alla residenza, all'industria e al terziario, nonché nelle relative zone per servizio, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà, se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, nonché quelle a protezione permanente delle attività agricolo-faunistiche, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le quali è comunque obbligatorio la concessione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura di accessi ai corsi d'acqua e al lago;

d) l'ammasso anche temporaneo, che superi la durata di trenta giorni, di materiali di qualunque natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati e all'esterno delle zone autorizzate dall'Amministrazione comunale, fatta eccezione per cataste di legname o stallatico in attesa di utilizzazione, cumuli di foraggi e lettini;

e) la posizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo che non siano preventivamente ed in via eccezionale autorizzati dal presidente della comunità montana, esclusa la segnaletica di servizio per il parco, quella viaria e turistica.

5. È vietato inoltre in tutto il territorio del parco:

a) il livellamento dei terrazzi dei declivi, salva preventiva autorizzazione del presidente della comunità montana;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agricole e forestali, nonché per quelli che si rendono necessari per la realizzazione di opere autorizzate da concessioni edilizie;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi o di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) l'alterazione o la distruzione di zone umide quali paludi, torbiere, stagni, fasce marginali di laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondatai lungo le rive;

e) la distruzione e la manomissione delle strutture delle limonaie. Il restauro dei caselli e il cambiamento di destinazione d'uso devono essere autorizzati con concessione edilizia e con decreto del presidente della comunità montana;

f) l'abbattimento o la devitalizzazione delle piante di ulivo, fatti salvi i casi di operazioni culturali di bonifica e miglioria agricola, nonché i casi di edificazione autorizzate con concessione edilizia e, comunque, solo per le superfici strettamente interessate dalle opere autorizzate.

6. Le prescrizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 concernente «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale», relative al taglio di piante isolate, di giardini e filari stradali, sono estese a tutto il territorio del parco.

7. Lungo le sponde del lago artificiale di Valvestino sono vietate nuove edificazioni nonché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per una fascia di profondità di m. 100 dal limite del demanio; sono comunque consentite le opere edilizie al servizio dell'agricoltura e, previa autorizzazione del presidente della comunità montana, che verifica la compatibilità delle stesse con la tutela dei valori ambientali, le opere:

a) che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;

b) pubbliche da eseguirsi su terreno appartenente al demanio o al patrimonio dello Stato o degli enti locali;

c) attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o agli impianti di depurazione.

8. Sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 gli interventi di carattere colturale che comportino alterazioni della morfologia del terreno, nonché quelle trasformazioni d'uso dei suoli, anche non boscati, che alterino notevolmente l'assetto paesistico del territorio, fatte salve le normali rotazioni agricole.

9. In tutto il territorio del parco è vietata la distruzione o la manomissione dei muri a secco a sostegno dei terrazzamenti agricoli e di opere murarie ad essi collegate — salvo nei casi di edificazione autorizzate con concessione edilizia — nonché la rimozione o la copertura stabile di pavimentazioni in pietra di strade comunali e agricole di comprovata vetustà, fatte salve le sistemazioni provvisorie o gli interventi per lavori di pubblico interesse che sono comunque soggetti ad autorizzazione del presidente della comunità montana.

10. È vietata in tutto il territorio del parco l'apertura di nuove cave.

11. È vietata in tutto il territorio del parco l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che devono essere autorizzate dal presidente della comunità montana.

12. L'allestimento e l'ampliamento dei campeggi e dei villaggi turistici è disciplinato con legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71 concernente: «Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta» e comunque tali interventi sono subordinati all'autorizzazione del presidente della comunità montana.

13. L'accesso a grotte, cavità e altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco, nonché la raccolta di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta, sono consentiti solo per scopo di studio, a soggetti appositamente autorizzati dal presidente della comunità montana.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 15 settembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1989 prot. n. 22502/2117)..

(Omissis).

89R1043

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1989, n. 44.

Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 1° luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai fini della presente legge si considera piccola e media impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale.

Art. 2.

Costituzione della Commissione regionale per i problemi industriali

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale dell'industria, una Commissione regionale per i problemi industriali che sostituisce il Comitato regionale consultivo per l'industria di cui alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, e successive modificazioni.

2. La Commissione:

a) esprime i pareri in tutte le materie già di competenza del Comitato regionale consultivo per l'industria, con esclusione di quelli sugli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22;

b) propone iniziative, anche di carattere legislativo, dirette allo sviluppo coordinato dell'industria sarda;

c) elabora proposte finalizzate al coordinamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni e dagli enti che concorrono alla nascita e allo sviluppo di iniziative industriali;

d) propone studi per settori di attività delle imprese;

e) esprime il parere sui problemi per i quali l'assessore dell'industria ritenga interpellarla.

3. La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale dell'industria che la presiede;

b) da due rappresentanti della Federazione regionale degli industriali della Sardegna;

c) da due rappresentanti dell'Api Sarda;

d) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

e) da un rappresentante del CIS (Credito Industriale Sardo);

f) da un rappresentante della SFIRS (Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna);

g) dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale dell'industria che sostituisce altresì, in caso di assenza, il Presidente della Commissione;

h) da due funzionari della Regione di VII o VIII fascia in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio;

i) dal Direttore del BIC Sardegna e dal Direttore dell'osservatorio regionale industriale

I membri della Commissione durano in carica 5 anni e sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'industria.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario di VI o VII fascia in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria.

5. Il Presidente della Commissione può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni della Commissione esperti tecnici e studiosi.

6. La Commissione è convocata dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

7. L'Assessore regionale dell'industria può avvalersi dell'opera dei componenti la Commissione e di esperti e studiosi, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria.

Agli stessi può essere dato incarico di effettuare sopralluoghi, indagini e accertamenti.

A questi fini è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica di appartenenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia.

8. L'Osservatorio industriale previsto dal Programma straordinario di intervento per il biennio 1986/1987 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è lo strumento tecnico a disposizione dell'Amministrazione regionale per l'attuazione delle sue politiche industriali.

Art. 3.

Interventi per il consolidamento finanziario

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali, dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese stesse mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine nei confronti di istituti di credito, in essere alla data del 10 aprile 1989, in debito consolidato a medio termine e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti dalle suddette operazioni in misura tale che il tasso di interesse a carico delle imprese sia pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.

3. Le operazioni saranno ammesse ai benefici di cui al presente articolo fino alla misura massima del 50 per cento dell'ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 3 miliardi di lire.

Art. 4.

Imprese beneficiarie

1. Saranno ammesse a godere dei benefici di cui al precedente articolo le piccole e medie imprese industriali aventi sede legale ed impianti in Sardegna, che attuino operazioni di consolidamento finanziario coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva, di ammodernamento, di ampliamento, ovvero con rilevanti operazioni di ricapitalizzazione delle imprese stesse.

2. L'Amministrazione regionale, inoltre, è autorizzata a fornire la fidejussione necessaria per le piccole imprese, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell'azienda e vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali.

Art. 5.

Fondo anticipazioni contributi

1. È costituito presso il C.I.S., a norma dell'articolo 7 del relativo Statuto, a carico del bilancio della Regione, un «Fondo di rotazione» con un versamento iniziale di lire 30.000.000.000.

2. Il «Fondo» è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali che hanno avanzato richiesta all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le imprese interessate, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione regionale sul contributo in conto capitale, devono aver perfezionato con gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine in Sardegna, il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.

4. L'agevolazione creditizia regionale è commisurata all'ammontare dell'85 per cento del contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato nel provvedimento degli istituti di credito di cui al comma precedente in base all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'anticipazione di cui al presente articolo può essere richiesta dalle imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 25.000.000.000 al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario. L'Assessore regionale dell'industria è autorizzato ad aggiornare, con propria direttiva, i limiti e i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese ai fini dell'applicazione della presente legge.

6. L'anticipazione opera in favore di quelle imprese che non abbiano ottenuto l'erogazione di alcuna quota del contributo a fondo perduto.

7. L'importo dell'anticipazione non può in ogni caso superare il limite di lire 1.500.000.000.

Art. 6.

Procedure

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 5 è affidata al C.I.S. che concede l'anticipazione con provvedimento del presidente dell'istituto su relazione scritta e proposta della direzione, previo parere dell'Assessore regionale dell'industria.

2. Le istanze delle imprese per la richiesta dei benefici, di cui al precedente articolo 5, sono inoltrate al C.I.S. e, per conoscenza, all'Assessorato regionale dell'industria per il tramite dell'istituto di credito incaricato dell'istruttoria della domanda di contributo in conto capitale dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. I rapporti tra il C.I.S., quale istituto gestore del fondo di rotazione, e gli istituti di credito istruttori, possono essere regolati anche da convenzione.

Art. 7.

Modalità

1. Le anticipazioni del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 5, sono concesse dal C.I.S. mediante aperture di credito o sovvenzioni cambiarie in favore dell'impresa beneficiaria.

2. Le operazioni hanno la durata massima di cinque anni e sono garantite dalla cessione irrevocabile in favore del C.I.S. da parte dell'impresa beneficiaria del concedendo contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie non può superare quello previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

4. L'erogazione dell'agevolazione regionale avviene per il 50 per cento, anticipatamente, una volta dimostrato che la realizzazione del programma ha avuto inizio; la restante quota viene erogata in unica soluzione non appena anche l'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 5, terzo comma, abbia raggiunto il 50 per cento.

5. Le operazioni di anticipazione di cui al presente articolo sono soggette al trattamento tributario agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

6. La mancata concessione da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione di cui agli articoli precedenti; la concessione del contributo in conto capitale per importo inferiore a quello dell'anticipazione comporta la riduzione di quest'ultima nella misura del contributo stesso.

7. Ove il contributo non sia stato concesso o sia stato concesso in misura inferiore, totale o parziale, la restituzione dell'anticipazione potrà essere consentita ratealmente dal C.I.S. con interessi di dilazione ad un tasso pari a quello dallo stesso C.I.S. corrisposto alla Regione sulle giacenze del fondo di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Gestione del fondo

1. L'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è autorizzato a stipulare con il C.I.S. apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente articolo 5 e determinare il compenso.

2. Il compenso di cui al primo comma è posto a carico del fondo stesso, in misura percentuale all'importo complessivo delle operazioni di anticipazione effettuate e percepito in occasione delle relative erogazioni.

3. I risultati netti annuali della gestione del fondo sono portati ad incremento o decremento del fondo stesso.

Art. 9.

Credito scorte

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12

1. L'articolo 27 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 è sostituito dal seguente: «Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura pari a quella del tasso creditore percepito dalla Regione sulle giacenze di tesoreria, diminuito di tre punti.

In ogni caso il tasso di interesse non potrà essere inferiore al 5 per cento.

La durata massima dei finanziamenti è prevista in anni 8, di cui due di preammortamento».

2. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 è sostituito dal seguente: «I prestiti possono essere concessi sotto forma di mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari».

Art. 10.

Ricerca pura ed applicata

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 5

1. All'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera f):

«f) la realizzazione di iniziative dirette a favorire il progresso scientifico, tecnico e tecnologico con particolare riguardo alla attività di ricerca pura e applicata».

Conseguentemente la lettera f) di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, è denominata con la lettera g).

2) All'articolo 2 della medesima legge regionale 6 aprile 1954, n. 5 le parole «due terzi» sono sostituite dalle parole «quattro quinti».

Art. 11.

Consorzi fidi

1. I benefici di cui agli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'industria per le imprese che abbiano ottenuto da istituti e aziende di credito prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente fra le piccole e medie imprese industriali.

2. I medesimi benefici faranno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per le imprese che abbiano ottenuto da istituti e aziende di credito prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente da imprese operanti nei settori del turismo, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

3. I benefici di cui all'articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono riconosciuti anche alle imprese di trasporto che abbiano ottenuto da istituti e aziende di credito prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente tra le piccole e medie imprese industriali. Il relativo onere fa carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria.

4. Per l'anno 1988, e fino all'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4-bis della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, quale modificato con l'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e l'articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono interpretati nel senso che il beneficio previsto da tali norme si applica anche alle imprese non operanti nel settore dell'industria che abbiano ottenuto, da istituti e aziende di credito, prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente tra le piccole e medie imprese industriali (cap. 09042/01).

Art. 12.

Comitati di gestione dei fondi regionali credito

1. L'espressione «organi deliberanti degli istituti di credito», di cui all'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria), è da intendersi riferita alle commissioni o comitati comunque denominati e previsti da leggi regionali per la deliberazione dei prestiti o contributi a valere sui fondi costituiti presso istituti di credito con stanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

2. Detti organi, salve le diverse disposizioni di legge, nominano, su designazione dei rispettivi presidenti, i propri segretari, scegliendoli fra i dirigenti e i funzionari degli istituti di credito.

Art. 13.

Contributi per la formazione dei nuovi quadri dirigenti e di nuovi imprenditori

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali operanti in Sardegna o a consorzi costituiti tra di esse, contributi sulle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento di quadri dirigenti, intermedi e tecnici, dipendenti dalle imprese o dai consorzi, in coerenza con i programmi aziendali di miglioramento delle tecniche produttive e di gestione.

2. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per consentire ai dipendenti indicati nel comma precedente la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno presso strutture formative altamente qualificate operanti nel territorio nazionale o all'estero.

3. Il contributo, in misura non superiore a lire 2.000.000 per il 1989, comprende la somma da corrispondere ogni mese per ciascun soggetto ammesso alla frequenza dei corsi nonché la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza. Il contributo è aumentato del 30 per cento nel caso di corsi da frequentare all'estero. La misura massima del contributo viene aggiornata annualmente con decreto dell'Assessore del lavoro.

4. I contributi vengono corrisposti alle aziende richiedenti in rate mensili anticipati. Le aziende sono tenute, pena la decadenza del beneficio e la restituzione dello stesso, a produrre trimestralmente, o comunque alla conclusione di ciascun corso di durata inferiore a tre mesi, la documentazione attestante la regolare frequenza e l'esito dei corsi medesimi.

Art. 14.

Centro europeo di imprese ed innovazione BIC Sardegna

1. L'Amministrazione regionale, per favorire il consolidamento delle piccole e medie imprese a sfruttare il potenziale di sviluppo endogeno della Sardegna, attraverso il Centro europeo di impresa ed innovazione BIC Sardegna, dovrà in particolare:

a) individuare e selezionare potenziali imprenditori o progetti innovativi d'impresa;

b) offrire ai potenziali imprenditori e alle piccole e medie imprese che presentano possibilità di diversificazione e/o ammodernamento un programma completo dei servizi occorrenti per preparare, avviare e sviluppare positivamente nuove attività, che includa in particolare la formazione degli imprenditori, attraverso meccanismi di autoselezione ed assistenza, la formazione manageriale, la valutazione tecnica e tecnologica dei progetti e la preparazione dei piani di impresa;

c) offrire alle nuove imprese, nella fase di avviamento immobiliari attrezzati.

Art. 15.

Applicazione dei benefici alle imprese edilizie ed a quelle di montaggio

1. Tutti i benefici di natura creditizia previsti dall'articolo 3 della presente legge si applicano a quelle aziende industriali operanti nel campo dell'edilizia e del montaggio degli impianti industriali che abbiano sede societaria e amministrativa ed operino in Sardegna da almeno cinque anni.

Art. 16.

Istruttoria delle domande

1. Le domande concernenti la concessione dei benefici di cui all'articolo 3 della presente legge dovranno essere inoltrate, tramite il C.I.S., la S.F.I.R.S. o gli altri istituti di credito operanti in Sardegna regolarmente convenzionati, all'Assessorato regionale dell'industria, corredata del piano aziendale di riassetto finanziario e del programma di ristrutturazione, di ampliamento, di ammodernamento ovvero di ricapitalizzazione.

2. Il C.I.S., la S.F.I.R.S. o gli istituti di credito provvederanno a curare l'istruttoria finanziaria delle domande esprimendo un giudizio motivato sulla affidabilità delle operazioni entro 45 giorni dalla recensione della domanda e della relativa documentazione.

3. La concessione dei benefici sarà disposta con decreto dell'Assessore regionale dell'industria.

Art. 17.

Convenzioni

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, approva i criteri direttivi per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. Per l'attuazione di tali interventi l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Credito Industriale Sardo, con la S.F.I.R.S. S.p.A. e con gli istituti di credito operanti in Sardegna abilitati all'esercizio del credito a medio termine.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge alla competente Commissione consiliare.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Alle spese per il funzionamento della presente legge, calcolate per l'anno 1989 in lire 50.400.000.000, si fa fronte con una quota delle disponibilità del fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66; è estesa a detto fondo la facoltà prevista dall'articolo 69 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

2. Alle ulteriori dotazioni si provvede annualmente con la legge finanziaria.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 09041, 09042-01, 09045-02, 09045-03, 09045-04, 09045-05, 09046, 10013 del bilancio della Regione per l'anno 1989 ed in quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 20 giugno 1989

MELIS

89R1005

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 14 febbraio 1989, n. 6.

Regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e disciplina del servizio di cassa dei centri regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1º agosto 1977, n. 80.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 18 del 15 aprile 1989)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;

Vista la legge regionale 1º agosto 1977, n. 80, con cui, tra l'altro, sono stati istituiti il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il centro regionale per lo inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, formulata con nota n. 316 del 28 novembre 1983;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 1988, n. 476;

Decreta:

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 1.

Ambiti e limiti

L'autonomia amministrativo-contabile del centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, e del centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, di cui all'art. 25 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, si esplica, entro i limiti di stanziamenti di bilancio, in base alle direttive generali dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 2.

Comitato di gestione - Adunanze

Il comitato di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1º agosto 1987, n. 80 si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso almeno uno dei due dirigenti rispettivamente designati dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Comitato di gestione - Funzioni

Il comitato di gestione provvede alla gestione delle somme assegnate al centro, sulla base del bilancio preventivo debitamente approvato, ed alla gestione dei beni patrimoniali del centro. Al comitato compete, altresì, la determinazione di un programma annuale di attività.

Esso delibera:

a) il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione, corredato dal consuntivo dell'attività svolta e da tutti i documenti giustificativi della spesa nei termini stabiliti dall'art. 11, penultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

b) le variazioni di bilancio ed eventuali storni;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) l'acquisto di immobili e mobili (sono esclusi i beni di consumo e quelli che riguardano il normale rinnovamento o di integrazione di entità limitata, per i quali provvede direttamente il direttore), nonché gli investimenti di capitale, le alienazioni di beni e le transazioni (che riguardano beni mobili ed immobili);

e) la misura del fondo di anticipazione per far fronte alle spese minute;

f) l'approvazione dei contratti stipulati dal direttore del centro;

g) la designazione dell'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di tesoreria;

h) la designazione del componente chiamato a sostituire il presidente del comitato in caso di sua assenza o impedimento;

i) quant'altro si renda necessario al funzionamento del centro.

Le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione debbono essere trasmesse all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per l'approvazione nei termini previsti dall'art. 11, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

Sono, altresì, trasmesse per l'approvazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione le delibere di cui alle lettere b), c), d) ed e).

Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di giorni cinque dalla data delle delibere stesse e divengono esecutive con l'approvazione assessoriale o decorso il termine di giorni trenta dalla ricezione, senza che l'Assessorato abbia effettuato rilievi di sorta.

Art. 4.

Presidente del comitato di gestione - Attribuzioni

Il presidente ha la rappresentanza legale del centro; convoca e presiede il comitato di gestione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Art. 5.

Direttore del centro - Attribuzioni

Il direttore del centro sovrintende all'attività ed al funzionamento del centro; ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnico-scientifici sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, come previsto dalla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, articoli 7 e 8. Impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio e previa deliberazione del comitato di gestione, le spese del centro applicando, ove occorra, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. Emette e firma le reversali di incasso ed i mandati di pagamento. Entro il primo semestre di ogni anno il direttore presenta all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un rapporto sull'attività svolta dal centro nell'anno precedente e sul programma predisposto dal centro per l'anno in corso.

Il direttore, inoltre:

a) vigila sulla regolare tenuta dei libri contabili ed effettua, almeno mensilmente, il controllo della situazione di cassa;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del comitato di gestione;

c) stipula i contratti.

In caso di assenza o impedimento il direttore del centro viene sostituito dal dirigente tecnico più anziano.

CONTRATTI

Art. 6.

Tipi di spese

I contratti sono stipulati dal direttore del centro o da un suo delegato, previa deliberazione del comitato di gestione.

Per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni il centro regionale ha la facoltà di eseguire in economia le seguenti spese:

1) manutenzione, riparazione ordinaria e pulizia dei locali e dei relativi impianti;

2) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici, macchine per calcolo e per scrivere, macchine fotocopiatrici e duplicatrici; spese di ufficio, cancelleria e stampa;

3) installazione e spesa di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione di acqua e telefonici;

4) acquisto e legatura di libri, stampe, opuscoli e simili, abbonamenti a riviste e giornali scientifici e amministrativi italiani e stranieri, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms documentario-scientifici, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, spese per stampa riprografica (cioè spese per riproduzione fotomeccanica di documenti, disegni e simili), litografica, xerografica e cianografica, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia;

5) spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni; spese per traduzioni;

6) spese di trasporto e facchinaggio; spese minute e varie.

Art. 7.

Limiti di spesa

L'esecuzione in economia delle spese indicate nel precedente articolo può essere disposta direttamente dal centro fino alla somma di L. 10.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 50.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione assessoriale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 e successive modifiche.

Ai fini dell'autorizzazione assessoriale per le spese in economia dovranno essere trasmessi all'Assessore i preventivi o le perizie per le forniture e per i lavori.

Art. 8.

Modi di spesa

Le spese in economia possono essere eseguite, sotto la diretta responsabilità del direttore del centro:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione diretta:

1) i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore con materiale, utensili e mezzi di proprietà o noleggiati e con personale del centro;

2) le provviste a pronta consegna mediante contrattazione verbale.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario le provviste o i lavori affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacità e idoneità, fermo restando, in materia di mano d'opera, il divieto di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

La redazione delle perizie, dei progetti e l'apposizione del visto per la congruità dei prezzi sui preventivi e sulle fatture sono effettuate a cura degli uffici tecnici esistenti sia presso l'amministrazione centrale che presso gli organi periferici.

Le spese effettuate in economia debbono, quando siano inferiori all'importo di L. 2.000.000, essere comprovate da fattura emessa in conformità del disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784; e successive modificazioni e integrazioni. In calce alla fattura debbono essere apposti il visto di congruità, nonché il visto di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura.

Per le spese superiori all'importo di L. 2.000.000 i documenti giustificativi sono:

a) richiesta formale del centro ad almeno tre imprese, oppure determinazione del direttore del centro, congruamente motivata sulla necessità di rivolgersi ad una sola impresa per la specialità della fornitura o del lavoro;

b) offerte datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa;

c) lettera d'ordine del centro contenente penalità ed eventuali altre clausole da accettarsi da parte dell'impresa, oppure, quando necessario, contratto in altra forma;

d) fattura emessa in conformità con il disposto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni;

e) certificato di collaudo.

Art. 9.

Contratti con ditte estere

Qualora il centro debba rivolgersi a ditte estere il contratto può essere stipulato a trattativa privata. Il contratto può essere stipulato anche quando la ditta estera richieda che all'ordine si accompagni l'accreditamento di parte o di tutta la somma pattuita, purché tale accreditamento sia fatto a titolo cauzionale presso un istituto estero di credito e sia esigibile dalla ditta fornitrice solo dopo la consegna ed il collaudo della fornitura. Il deposito cauzionale relativo ai contratti di cui trattasi è disposto con delibera motivata del comitato di gestione.

INVENTARI

Art. 10.

Beni patrimoniali

I beni del centro appartengono al patrimonio della Regione e sono concessi in uso al centro stesso. Detti beni sono assunti in carico dal centro mediante iscrizione nei relativi inventari.

I beni immobili sono presi in consegna dal direttore del centro o da un funzionario da lui scelto tra il personale del centro. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni a lui affidati e ne risponde secondo le norme di contabilità di Stato.

I beni mobili sono presi in consegna da un funzionario nominato dal comitato di gestione. In apposito registro saranno annotati i beni di rapido consumo e gli oggetti fragili, dei quali dovrà, altresì, figurare il movimento. In caso di sostituzione degli agenti consegnatari, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Gli inventari sono redatti in quadrupliche esemplare, di cui tre copie saranno trasmesse alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la quale, dopo averle viste, ne trasmetterà una copia al provveditorato regionale, una copia al consegnatario ed una copia la tratterrà ai propri atti. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio patrimonio e firmati dall'agente responsabile.

Art. 11.

Procedimento di scarico

I beni mobili a disposizione del centro, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o che per qualsiasi altra ragione divengono inservibili, sono dichiarati fuori uso o cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione sulla base di una motivata proposta da parte del consegnatario.

La cancellazione dei beni è disposta per perdita, cessione dei beni o altri motivi. Il provvedimento di cancellazione indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.

Il competente servizio patrimonio, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 12.

Ricognizioni inventariali

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario. Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare l'esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di consegna e successive variazioni, l'utilizzo e la necessità di manutenzione dei beni stessi.

I consegnatari devono procedere a sistematiche verifiche dello stato d'uso dei beni, a seguito delle quali dovranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili.

Tali dichiarazioni devono risultare da appositi verbali.

Art. 13.

Beni di consumo

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

- 1) il materiale di cancelleria;
- 2) i materiali deperibili in uso ai laboratori;
- 3) i materiali di uso corrente.

Gli agenti consegnatari dei beni di consumo provvedono alla tenuta di idonea contabilità di carico e scarico a quantità e specie per il materiale di cui sopra. Il carico di detto materiale avviene sulla base di ordinazioni emesse dal direttore del centro e della consegna dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno sono effettuati mediante richiesta dei responsabili dei gruppi di lavoro. Alla fine di ciascun anno gli agenti consegnatari sono tenuti alla resa del conto per materia, dando giustificazione delle eventuali differenze fra le quantità di fatto in giacenza ed il saldo contabile.

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare la regolare tenuta della contabilità di magazzino, la corrispondenza fra i saldi e le giacenze di fatto e lo stato di conservazione.

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 14.

Gestione

La gestione del servizio di tesoreria è affidata, con provvedimento del comitato di gestione, ad un istituto di credito fra quelli indicati dalla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.

La tesoreria deve rendere il conto della gestione di cassa relativo all'esercizio chiuso entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto o, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Il presidente del comitato di gestione appone il visto di regolarità del suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili e i dati evidenziati in tale conto.

Art. 15.

Anticipazioni in contanti

Per far fronte al pagamento delle spese minute il comitato di gestione delibera, all'atto della predisposizione del bilancio preventivo, una anticipazione all'economista del centro nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a L. 500.000 annue.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa presentati dal direttore del centro, il quale versa, alla fine dell'esercizio finanziario, alla tesoreria la somma residua nell'apposito capitolo previsto per le partite di giro ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 16.

Reversali e mandati di pagamento

L'incasso di qualsiasi provento avviene mediante ordini di incasso (reversali); il pagamento di qualsiasi somma si effettua mediante mandati di pagamento.

Sia le reversali che i mandati devono essere emessi in ordine cronologico e con numerazione progressiva per capitolo.

Se nella compilazione di una reversale o di un mandato di pagamento si dovesse incorrere in qualche errore si provvederà scritturalmente all'annullamento con l'annotazione della causale e non alla distruzione del titolo errato.

Ogni reversale e ciascun mandato di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) esercizio finanziario;
- b) numero d'ordine;
- c) capitolo di bilancio e riferimento al conto competenza o residui;
- d) nome e cognome del debitore o creditore ovvero di chi è autorizzato a dare quietanza;
- e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma lorda, le ritenute e la somma netta;

g) la data di emissione;

h) la firma del direttore del centro nonché la sigla del responsabile del gruppo contabilità-ragioneria.

In sede di emissione delle reversali e dei mandati di pagamento il responsabile del gruppo contabilità-ragioneria provvede alle indicazioni di cui al precedente articolo e, prima di inoltrarli alla tesoreria con apposito elenco di trasmissione, sottopone alla firma del direttore del centro le reversali e i mandati, elencati in altro documento redatto in duplice esemplare.

Una copia degli elenchi di trasmissione, le reversali e i mandati di pagamento, restituiti dalla tesoreria, vengono conservati dal responsabile del gruppo contabilità-ragioneria, insieme a tutti i documenti giustificativi della spesa.

Nel caso di smarrimento o distruzione di un mandato, il direttore del centro, ottenuta dalla tesoreria una dichiarazione relativa all'avvenuto o non avvenuto pagamento, autorizza l'emissione del duplicato. Sul nuovo mandato deve figurare ben visibile la dicitura «duplicato».

Tutte le entrate devono essere versate alla tesoreria entro il giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

ANNO FINANZIARIO - RENDICONTO DI GESTIONE

Art. 17.

L'esercizio finanziario del centro ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 18.

Il bilancio di previsione, entro il 1° giorno non festivo del mese di settembre di ciascun anno, deve essere presentato per l'approvazione assessoriale prevista dall'art. 11, comma terzo, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, accompagnato dalla relazione del direttore del centro e dalla delibera del comitato di gestione. In esso vanno iscritte le somme che si prevede di accertare e di impegnare durante l'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 19.

Nel bilancio di previsione devono essere, altresì, iscritti fondi di riserva comprendenti le spese impreviste, le spese obbligatorie e le reiscrizioni di somme perente, con l'indicazione dell'ammontare massimo consentito. Su tali fondi non possono essere emessi mandati di pagamento, in quanto essi servono soltanto per integrare e, se necessario, istituire altri capitoli di spesa.

Art. 20.

Le entrate accertate ma non riscosse e le spese impegnate ma non pagate nel corso dell'esercizio finanziario costituiscono i residui attivi e passivi.

Art. 21.

Il rendiconto di gestione di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è il documento predisposto dal direttore del centro con il quale il comitato di gestione rende conto della gestione del centro.

Esso dimostra:

- 1) le somme previste per le entrate e per le uscite;
- 2) le somme riscosse e quelle pagate;
- 3) le somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da pagare (residui attivi e passivi);
- 4) il totale delle spese accertate (riscosse più rimaste da riscuotere) e quello delle somme impegnate (pagate più rimaste da pagare).

Art. 22.

La compilazione del rendiconto di gestione va fatta riportando a fianco di ciascun capitolo il totale della corrispondente voce dei libri partitari per le entrate e per le uscite, distintamente per la parte riguardante la competenza e per quella riguardante i residui.

Art. 23.

In allegato al rendiconto di gestione va compilato dal direttore del centro il prospetto della situazione di cassa del centro alla fine dell'esercizio, in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 24.

I totali generali dell'entrata e dell'uscita devono essere desunti dal giornale di cassa che, naturalmente, corrisponde con l'estratto conto della tesoreria. La differenza fra i due totali dà il fondo di cassa alla fine dell'esercizio.

Art. 25.

Il conto dell'avanzo (o disavanzo) di competenza comprende: all'entrata, il totale delle entrate correnti e per movimento di capitale accertate; all'uscita, il totale delle spese correnti e per movimento di capitale impegnate.

I totali generali si desumono dai totali di tutti i fogli dei partigiani. La differenza fra i totali generali dà l'avanzo o il disavanzo della gestione di competenza.

Art. 26.

Il conto dell'avanzo (o disavanzo) di amministrazione è dato dalla somma algebrica dell'ammontare del fondo di cassa alla fine dell'esercizio e dalla differenza fra i residui attivi e passivi.

Art. 27.

In allegato al conto consuntivo va prodotto il conto patrimoniale, nel quale figurano:

a) il valore, all'inizio dell'esercizio finanziario, dei beni immobili e mobili, suddivisi nelle categorie previste dalla normativa vigente;

b) l'importo degli aumenti in più o in meno verificatisi nel corso dell'esercizio;

c) il valore complessivo, alla fine dell'esercizio, che si ottiene sommando (o sottraendo, in caso di variazioni in meno) le voci corrispondenti alle precedenti lettere a) e b).

Art. 28.

Il rendiconto di gestione sarà presentato, corredato da apposita relazione del direttore concernente l'attività svolta, nonché da tutti i documenti giustificativi della spesa, nei termini previsti dalle norme di contabilità di cui alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

Art. 29.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme previste dalle leggi e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché quelle contenute nella legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e, per la materia relativa ai contratti, le disposizioni di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 14 febbraio 1989

NICOLOSI

GENTILE, assessore regionale, per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione

TRINCANATO, assessore regionale per il bilancio e le finanze

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la regione Sicilia, 3 aprile 1989

Registro n. 1 Atti del Governo, foglio n. 84

89R1006

LEGGE 18 aprile 1989, n. 7.

Modifica dell'articolo 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 19 del 19 aprile 1989)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 216 (Requisiti generali per la nomina a dipendente comunale e provinciale).

Per la nomina a dipendente dei comuni e delle province regionali è necessario, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) non essere escluso dall'elettorato attivo;
- 3) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
- 4) avere età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta.

Non possono essere nominati coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per avere conseguito la nomina con frode.

Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe al limite superiore di età, questo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni.

Nessun limite massimo di età può essere stabilito per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso enti locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per soppressione dell'ente locale presso il quale erano in pianta stabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione o, nelle ipotesi di ricorso per le assunzioni alle procedure previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alla data della delibera che indice la selezione».

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai concorsi che sono stati banditi alla data della sua pubblicazione e i cui termini per la presentazione delle domande di partecipazione non siano ancora scaduti.

2. Per i concorsi che sono stati indetti alla medesima data, le obbligatorie modifiche alle deliberazioni possono essere apportate con atti di giunta.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1989

NICOLOSI

CANINO, assessore regionale per gli enti locali

89R1007

LEGGE 18 aprile 1989, n. 8.

Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 19 del 19 aprile 1989)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai comuni, ai consorzi di comuni e ai consorzi per le aree di sviluppo industriale contributi in conto capitale, nel limite massimo dell'ottanta per cento della spesa preventivata, per la costruzione di adduttori secondari di gas metano, averiti caratteristiche di infrastrutture pubbliche, per la metanizzazione di porzioni del territorio siciliano non servite da adduttori realizzati in forza della legge 28 novembre 1980, n. 784.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1989-1991 la complessiva spesa di lire 6.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.400 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 2.600 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 2.

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere alle imprese industriali, artigiane o turistico-alberghiere, di cui agli articoli 3, 4 e 5, contributi in conto capitale, nel limite massimo del sessanta per cento della spesa preventivata, per le medesime finalità di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1989-1991 la complessiva spesa di lire 3.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 1.400 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 3.

1. Alle piccole e medie imprese industriali o artigiane operanti in Sicilia è concesso un contributo pari ai costi di allacciamento degli impianti di utilizzazione alle reti di distribuzione urbane e territoriali, mediante rimborso alle imprese erogatrici del gas metano degli oneri di realizzazione dell'allacciamento.

2. Il contributo verrà erogato esclusivamente per stabilimenti siti entro le aree servite dalle reti di distribuzione urbana e consortile.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1989-1991 la complessiva spesa di lire 3.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, e lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 4.

1. Le agevolazioni previste dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia, per l'installazione, la trasformazione e/o l'adattamento di impianti e/o apparecchiature per l'utilizzazione di gas metano, sia quale materia prima, sia quale fonte energetica.

2. Alle imprese artigiane, per i fini indicati al comma 1, sono concesse le agevolazioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2:

a) il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario in corso e di lire 2.500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991;

b) il fondo di rotazione istituito presso la CRIAS ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è incrementato di lire 300 milioni nell'esercizio finanziario in corso e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.

Art. 5.

1. Le provvidenze di cui all'articolo 4 sono estese agli impianti ricettivi turistico-alberghieri, anche a conduzione familiare, nonché agli stabilimenti idrotermominerali, che insistono entro le aree servite da reti di distribuzione metanifera.

2. Agli impianti ricettivi di carattere turistico-alberghiero siti fuori dalle aree di distribuzione metanifera urbana e territoriale possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa occorrente, per la costruzione di condotte di collegamento ed impianti accessori alle reti di distribuzione più vicine, limitatamente ad una estensione lineare non superiore a chilometri cinque.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che gli impianti abbiano una capacità ricettiva di almeno cinquanta persone.

4. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione previsto dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1989, di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 6.

1. I comuni beneficiari del finanziamento previsto dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che gestiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo di aziende municipalizzate, il servizio di distribuzione del gas metano, sono autorizzati ad assumere anticipazioni rotative presso gli istituti di credito che gestiscono il servizio di cassa della regione Sicilia, Banco di Sicilia e Cassa Centrale di Risparmio V.E., da ripianare con le disponibilità agli stessi rivendenti dalla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, secondo la gradualità di cui al citato articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. Gli interessi sulle somme così anticipate sono a carico della regione Sicilia per il 70 per cento degli importi addebitati.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 11.000 milioni per il triennio 1989-1991, da ripartirsi in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 7.

1. Il limite previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, è elevato al 3 per cento del numero degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 8.

1. Al fine di pervenire ad un piano di riconversione per alimentazione a metano dei mezzi di trasporto delle aziende pubbliche di trasporto in Sicilia, da finanziare con successiva legge, l'Azienda siciliana trasporti, le aziende municipalizzate di trasporti e le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico dovranno presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un piano operativo per la conversione a metano degli automezzi circolanti.

Art. 9.

1. Ad integrazione del finanziamento disposto dalla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, per le finalità di cui all'articolo 3 della stessa legge, è autorizzata nello esercizio finanziario in corso la spesa di lire 4.000 milioni, da destinare alla concessione dei contributi relativi all'anno 1987.

Art. 10.

1. L'Assessore regionale per l'industria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto le modalità per l'accesso ai benefici dalla stessa previsti.

Art. 11.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 37.300 milioni nel triennio 1989-1991, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.00: Progetto strategico «C» - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

2. All'onere di lire 9.800 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte, quanto a lire 4.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quarto a lire 5.800 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1989

NICOLOSI

GRANATA, assessore regionale per l'industria

89R1008

LEGGE 9 maggio 1989, n. 9.

Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1984.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 23 del 10 maggio 1989)

(Omissis).

89R1009

LEGGE 9 maggio 1989, n. 10.

Anticipazione della Regione alle unità sanitarie locali della Sicilia e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1988, n. 42.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 23 del 10 maggio 1989)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti legislativi nazionali concernenti il definitivo ripiano della spesa sanitaria di parte corrente dell'esercizio finanziario 1987, le esigenze finanziarie connesse alle prestazioni sanitarie in Sicilia per l'anno 1988 sono assicurate con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. L'Assessore regionale per la sanità, entro il limite massimo di lire 550 miliardi, autorizza i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ad apportare variazioni ai bilanci di previsione dell'esercizio 1988 entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente legge e ad assumere i relativi impegni entro trenta giorni dalla stessa data per il riconoscimento di obbligazioni pregresse relative a prestazioni obbligatorie rese per garantire il funzionamento dei servizi e la continuità della erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e per far fronte ad inderogabili necessità connesse all'assistenza sanitaria è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi a titolo di anticipazione della Regione sulle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale che ancora perverranno per l'esercizio finanziario 1988.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a versare a favore della Regione, entro quindici giorni dalla data di riscossione, le somme trasferite dallo Stato a titolo di ripiano dei disavanzi di gestione, entro i limiti delle anticipazioni effettuate dalla Regione medesima.

Art. 4.

1. Per il finanziamento della spesa prevista dall'articolo 3 è autorizzato l'aumento di pari importo dell'ammontare dei mutui previsti per l'anno 1989 dall'articolo 10 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 5.

Art. 5.

1. All'onere di lire 40.200 milioni per interessi e spese di ammortamento del prestito di cui all'articolo 4 a carico dell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi finanziari successivi, di cui lire 80.400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 6.

1. In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, sono apportate al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 7.

1. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è rinviata al prossimo esercizio finanziario 1990.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 1989

NICOLOSI

ALAIMO, assessore regionale per la sanità

89R1010

LEGGE 5 giugno 1989, n. 11.

Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 28. del 7 giugno 1989)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI FORESTALI

Art. 1.

Norma programmatica

1. Nell'ambito del piano generale di massima di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, la Regione promuove e realizza un programma poliennale di interventi forestali finalizzato alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, al ripristino vegetazionale, alla forestazione produttiva integrata e all'arboricoltura da legno e connesse produzioni energetiche e industriali, mediante l'utilizzazione di specie autoctone arboree, arbustive o erbacee, nonché al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni, specie nelle zone montane, e ad accrescere e qualificare i livelli di occupazione dei lavoratori forestali.

2. Nelle more della redazione del piano generale di massima, sulla base di scelte, obiettivi e criteri coerenti con le indicazioni emerse dagli studi predisposti dall'Amministrazione forestale e compatibili con il piano forestale nazionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede alla redazione ed attuazione del citato programma poliennale di nuovi interventi forestali, sulla base di stralci annuali, tenuto conto dei terreni nudi, cespugliati, boscati, arborati già acquisiti in virtù della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, nonché di quelli acquisibili in base alla presente legge e alle disposizioni comunitarie.

3. Sono compresi nei programmi stralcio gli interventi forestali da realizzarsi in conformità dell'articolo 21.

Art. 2.

Piani di assestamento forestale

1. La razionale gestione e la conservazione del patrimonio forestale siciliano sono perseguite mediante la redazione di piani di assestamento forestale per ogni sistema boscato. Tali piani devono essere conformi ai principi ed agli obiettivi del piano generale di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, ne costituiscono specificazione e rappresentano il riferimento per la verifica di congruità e compatibilità dei singoli interventi da realizzare.

2. I piani di assestamento forestale devono contenere una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco, il piano dei tagli e delle utilizzazioni ed il piano delle migliorie, e devono indicare le norme di gestione e di cura colturale del bosco a cui si devono uniformare gli interventi di ogni operatore. I piani devono specificatamente prevedere i singoli interventi infrastrutturali quali piste, viali parafuoco, opere di bonifica e sistemazione idraulica, bacini idrici, opere di difesa antincendio in conformità alle indicazioni del piano di difesa antincendio di cui alla legge 1º marzo 1975, n. 47.

3. Per le aree del demanio forestale, per quelle da acquisire al demanio e per le aree di cui all'articolo 22, l'esclusiva competenza a predisporre e attuare i piani è dell'Azienda delle foreste demaniali della regione Sicilia (Azienda).

4. L'avvenuta redazione dei piani di assestamento è resa di pubblico dominio con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia. Entro trenta giorni chiunque può formulare osservazioni e proposte. I piani sono approvati previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 11, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

5. L'approvazione dei piani di assestamento forestale è condizione necessaria per l'attuazione dei singoli interventi e per l'attivazione delle corrispondenti spese regionali. Le previsioni dei piani costituiscono il riferimento per l'impiego della manodopera.

6. L'Azienda, nella elaborazione dei piani di assestamento forestale prevederà specificatamente interventi di restauro ambientale con particolare riferimento alla riduzione e/o chiusura di piste, alla riduzione dell'impatto ambientale delle opere di bonifica ed idrauliche, alla rimozione di manufatti.

Art. 3.

Divieto di attività estrattiva

1. Nelle aree del demanio forestale e nei boschi è vietata ogni attività estrattiva.

Art. 4.

Acquisizione dei terreni

1. Sulla base delle indicazioni emerse dagli studi per la redazione del piano di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e tenuto conto delle linee del piano nazionale forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, secondo le procedure dell'articolo 8, è autorizzato a predisporre, per le finalità della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, un ulteriore piano di acquisizione di terreni nei limiti della disponibilità finanziaria della presente legge e secondo i seguenti criteri prioritari:

a) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

b) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni purché accorpabili con preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

c) superficie destinata a pascolo di dimensioni idonee ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d) superficie destinata a pascolo anche di ridotte dimensioni purché accorpabile con preesistente demanio;

e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con preesistente demanio.

Art. 5.

Modalità dei conferimenti

1. I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione di disponibilità alla Azienda.

2. L'offerta si intende fatta ai prezzi e alle condizioni di cui all'articolo 6.

3. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessati sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte e a corredarne la documentazione.

4. L'Azienda è autorizzata ad acquisire i terreni boschivi di proprietà della s.p.a. SIACE del gruppo ESPI.

Art. 6.

Indennità di espropriazione

1. Per le acquisizioni da operare, il prezzo di esproprio viene determinato applicando i seguenti valori unitari per ettaro:

a) bosco d'alto fusto a densità normale superiore al settantacinque per cento, lire 2.800.000;

b) bosco d'alto fusto a densità tra il cinquanta per cento ed il settantacinque per cento, lire 2.400.000;

c) bosco d'alto fusto a densità inferiore al cinquanta per cento, lire 2.000.000;

d) bosco ceduo a densità normale superiore al settantacinque per cento, lire 2.400.000;

e) bosco ceduo a densità tra il cinquanta per cento ed il settantacinque per cento, lire 2.000.000;

f) bosco ceduo a densità inferiore al cinquanta per cento, lire 1.600.000;

g) pascolo, lire 1.600.000;

h) seminativo semplice ed arborato, lire 3.000.000;

i) arboreti agrari specializzati, lire 4.000.000;

l) incolto produttivo, lire 800.000;

m) incolto sterile, lire 600.000.

2. I valori unitari sono aumentati del venti per cento per i soprassuoli forestali maturi, pronti per il taglio.

3. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, i valori unitari sono aumentati di un ulteriore cinquanta per cento a favore dei proprietari, del settanta per cento se coltivatori diretti, a condizione che i terreni espropriandi siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto approvativo della perizia di acquisizione.

4. Sulle indennità sono corrisposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione.

5. Gli stessi criteri di valutazione si applicano anche ai rimboschimenti tenuti dall'Amministrazione forestale in occupazione temporanea ed ai rimboschimenti volontari realizzati con il contributo dello Stato e della Regione.

6. È autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva. In tal caso la valutazione va effettuata non tenendo conto del soprassuolo e considerando i terreni come pascoli.

Art. 7.

Indennità di espropriazione per la realizzazione di dighe e invasi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione in via temporanea e di urgenza riguardanti la realizzazione di dighe e relativi invasi, anche se a carattere esclusivamente irriguo, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni come richiamate dall'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la liquidazione definitiva, o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato, della indennità di espropriazione.

Art. 8.

Piano per l'acquisizione dei terreni

1. Sulla base dei criteri prioritari di cui all'articolo 4, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 5, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, viene predisposto dal consiglio di amministrazione dell'Azienda il piano di acquisizione dei terreni che, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. Priorità assoluta è data all'acquisizione dei boschi naturali.

Art. 9.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'approvazione degli interventi previsti dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

2. La notifica agli interessati del provvedimento di approvazione dell'acquisizione sostituisce, a tutti gli effetti, le procedure di cui agli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 10.

Acquisizione per il triennio 1990-92

1. Per il 1990, 1991 e 1992 le offerte devono pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ove ne ravvisi la necessità in relazione al tasso di inflazione, è autorizzato a modificare i valori unitari per ettaro, fissati all'articolo 6, con proprio decreto, previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 11 e della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Si applicano alle acquisizioni di cui al comma 1 le disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Comitato tecnico amministrativo

1. Il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, è integrato da:

«i) un geologo del Servizio geologico regionale;

l) il medico provinciale di Palermo;

m) il sovrintendente per i beni culturali ed ambientali di Palermo o un suo delegato».

2. Le funzioni di segretario vengono svolte da un dirigente amministrativo regionale.

3. Il presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori del comitato funzionari, tecnici ed esperti.

4. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. A tutti i membri spetta un compenso mensile in misura pari a quello corrisposto ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 12.

Comitato tecnico scientifico

1. Il comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, può essere articolato in sottocomitati per lo studio di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie.

2. Alla costituzione dei sottocomitati provvede il presidente del comitato stesso.

3. Possono essere invitati a partecipare alle sedute dei sottocomitati anche esperti estranei al comitato.

Art. 13.

Proroga per la redazione del piano

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, il termine per la redazione del piano generale di massima di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 14.

Personale comandato

1. Al fine di accelerare la redazione del piano generale di massima, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi altresì di personale tecnico specializzato dell'Amministrazione regionale fino ad un massimo di quaranta unità, al cui comando provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione.

2. Il personale è utilizzato presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

Art. 15.

Misure di polizia forestale

1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, tenuto conto anche delle esigenze di tutela ambientale, devono essere rideterminate per tutto il territorio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le predette prescrizioni sono approvate dallo Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 16.

Piano per la difesa dei boschi dagli incendi

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione forestale provvede all'aggiornamento del piano per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47. Detto piano deve prevedere tra l'altro:

a) il potenziamento e l'estensione di centri operativi dotati anche di gruppi meccanizzati o aereotrasportati di elevata specializzazione e di pronto impiego;

b) la realizzazione diffusa di serbatoi d'acqua, invasi condutture fisse e mobili pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo, con priorità nei complessi boscati ubicati in vicinanza di zone fortemente antropizzate o in complessi boscati naturali o che rivestono particolare valore ambientale;

c) l'attuazione delle opere colturali e di manutenzione e delle periodiche ripuliture di scarpate, stradelle di accesso e attraversamento, viali parafulco delle zone boscate;

d) la indicazione delle zone dove può essere conseguita la spontanea ripulitura dei boschi attraverso la regolata e controllata immissione nei boschi medesimi di bestiame bovino e ovino.

2. Le norme della suddetta legge n. 47 del 1975 e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purché compresi nel piano di cui al comma 1.

3. Per far fronte alla difesa dei boschi dagli incendi, l'Azienda elabora per l'anno in corso un programma stralcio di interventi coordinato con quelli previsti dai ministeri competenti.

4. Il piano di cui al comma 1, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, viene sottoposto all'approvazione della Giunta di governo.

5. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 17.

Norme particolari per i boschi percorsi da incendi

1. È vietato per un periodo di almeno cinque anni l'esercizio del pascolo e di qualsivoglia attività economica nei terreni boscati percorsi da incendi, che si trovino a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale e di altri enti pubblici.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, previo parere del comitato tecnico amministrativo, delibera sull'opportunità di interventi di ripristino e di ricostituzione boschiva, anche a carattere innovativo, nei boschi demaniali o in occupazione temporanea e specie in quelli nei quali gli incendi risultino più frequenti, disponendo accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali e provvedendo alle eventuali decisioni di abbandono.

Art. 18.

Campagne antincendio

1. Allo scopo di garantire una più efficace campagna antincendio, l'Azienda è autorizzata a promuovere forme di collaborazione attive con i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali professionali e le associazioni ambientaliste e culturali.

2. Per le stesse finalità l'Azienda cura la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di documentari ed il lancio di campagne giornalistiche e radiotelevisive.

Art. 19.

Collaborazione dell'ente parco alla formazione del piano per la difesa dagli incendi

1. L'area dei singoli parchi regionali costituisce zona territoriale omogenea ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, e l'ente parco collabora mediante le opportune proposte, per quanto di competenza, alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale per la difesa dagli incendi.

2. Il presidente dell'ente parco sovrintendente, per l'area di competenza, alle opere di avvistamento, circoscrizione ed estinzione degli incendi, ferme restando le competenze tecniche degli organi forestali.

3. Il presidente dell'ente parco, fermi restando i poteri della Regione, è delegato in caso di urgenza a dichiarare lo stato di grave pericolosità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 20.

Intervento nei boschi abbandonati

1. Per i boschi che per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali o a causa d'incendio si trovino in condizioni di accentuato degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo, ordina ai proprietari l'esecuzione, entro tempi brevi, dei necessari interventi di ripristino.

2. In caso di inottemperanza dei proprietari, la Azienda è facultata all'espropriazione dei boschi assumendo a totale carico gli interventi.

3. Per i boschi ricadenti nei demani comunali e provinciali che si trovino in condizioni di accentuato degrado e siano scarsamente produttivi rispetto alla normalità, l'Amministrazione forestale, su parere conforme del comitato tecnico amministrativo, può effettuare gli interventi di ripristino, assumendone l'onere a totale carico qualora gli interventi da effettuare risultino passivi sotto il profilo economico in relazione alla capacità di reddito del bosco interessato.

Art. 21.

Interventi dell'Azienda con fondi extraregionali

1. L'Azienda è autorizzata a promuovere iniziative per l'ampliamento e la razionalizzazione della gestione del patrimonio forestale con l'utilizzazione delle provvidenze previste dallo Stato, dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno e dalla Comunità economica europea.

2. Per fare fronte ad eventuali oneri non coperti da finanziamenti statali e comunitari è autorizzata la istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio dell'Azienda.

Art. 22.

Gestione di boschi di proprietà di enti economici

1. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali, per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1983, n. 14, è affidata all'Azienda.

Art. 23.

Terreni ad uso di pascolo

1. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, con priorità per i boschi di interesse naturalistico e paesaggistico, l'Azienda è autorizzata ad utilizzare parte dei terreni nudi per la costituzione di prati pascoli in alternativa al pascolo nei boschi demaniali, esclusivamente in favore di piccoli e medi allevatori a titolo principale.

2. In presenza di una pluralità di richieste, la concessione avviene mediante sorteggio.

3. L'Azienda adotta tutte le misure volte a regolare in modo razionale e utile il pascolo nei complessi boscati gestiti in amministrazione diretta.

Art. 24.

Verde pubblico urbano

1. L'Azienda, su richiesta delle amministrazioni comunali, è facultata ad intervenire su aree pubbliche anche di modeste estensioni con impianti di essenze arboree; fermo restando per il Comune l'onere della manutenzione.

Art. 25.

Costituzione del Centro vivaistico regionale

1. Allo scopo di far fronte ai previsti fabbisogni di materiale vivaistico, l'Azienda provvede al potenziamento e all'ammodernamento degli impianti vivaistici condotti in amministrazione diretta, mediante l'introduzione di innovazioni organizzative, informatiche, tecnologiche e biotecnologiche, al fine di incrementare e diversificare adeguatamente le produzioni vivaistiche, correlandole alle esigenze di tutela e rispetto dell'ambiente, e di migliorare radicalmente la gestione economica degli impianti medesimi.

2. I vivai sono finalizzati prevalentemente alla propagazione di essenze autoctone rappresentative delle formazioni vegetazionali presenti in Sicilia.

3. A tal fine è istituito, alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste, il «Centro vivaistico regionale» cui è preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacità ed esperienza con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, al quale è attribuita la qualità di funzionario delegato.

4. Il personale tecnico necessario per il funzionamento del Centro è prelevato dal personale del Corpo forestale.

5. Alle spese di esercizio del Centro provvede la Azienda, che è facultata per programmi di ricerca e operativi a stipulare apposite convenzioni con le università dell'isola, istituti ed enti di sperimentazione e ricerca.

6. Per le spese di primo impianto, ivi comprese le eventuali acquisizioni dei terreni e le attrezzature necessarie, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990, la spesa annua di lire 4.000 milioni.

Art. 26.

Utilizzazione dei residui finanziari della legge regionale n. 2 del 1986

1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 4, 7 e 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, la disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtù della citata legge.

Titolo II

GARANZIE OCCUPAZIONALI

Art. 27.

Costituzione dei distretti forestali

1. Anche in base alle direttive dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'Amministrazione forestale adotta i provvedimenti necessari a meglio coordinare la propria attività operativa, rendere più efficiente e razionale l'utilizzazione dei materiali e delle attrezzature impiegate, qualificare e valorizzare al massimo le professionalità del personale dipendente e organizzare convenientemente il lavoro degli operai forestali per accrescerne i livelli di produttività.

2. Per contribuire al raggiungimento di tali finalità:

a) nell'ambito di ciascun ripartimento forestale sono istituiti distretti forestali con circoscrizione intercomunale e, ove si manifesti necessario, anche comunale, alla cui individuazione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Gli ambiti territoriali dei distretti sono definiti, nella prima applicazione della presente legge, in base ai

moduli territoriali e organizzativi in atto adottati dall'amministrazione forestale ai fini della gestione dei boschi demaniali e di quelli in occupazione temporanea. Modifiche alle delimitazioni dei distretti forestali così individuati possono essere apportate successivamente in coerenza al piano generale di massima di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;

b) l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali, in relazione all'istituzione dei distretti forestali, ridefiniscono gli assetti organizzativi e le competenze del personale dipendente, sentito il consiglio di direzione del personale;

c) l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dispone l'azione di vigilanza e di controllo, avvalendosi di un gruppo ispettivo alla cui istituzione, nello ambito della direzione regionale delle foreste, si provvede in forza della presente legge e secondo le disposizioni vigenti.

Sull'attività di vigilanza e di controllo espletata relazione annualmente alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

La relazione è allegata al bilancio di previsione della Azienda.

Art. 28.

Proroga delle garanzie occupazionali

1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, sono confermate fino al 31 dicembre 1993 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquanta, centouno e cinquantuno giornate lavorative già iscritte negli elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge.

Art. 29.

Formazione dei contingenti

1. Per le esigenze di carattere permanente e ricorrente periodicità connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali si avvalgono in ciascun distretto forestale dell'opera:

a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali;

c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, determinata in modo proporzionale alle superfici demaniali e in occupazione temporanea comunque gestite dall'Amministrazione forestale, è stabilita come segue:

a) contingente operai a tempo indeterminato:

Provincia di Agrigento	n. 68
Provincia di Caltanissetta	n. 63
Provincia di Catania	n. 129
Provincia di Enna	n. 64
Provincia di Messina	n. 98
Provincia di Palermo	n. 183
Provincia di Ragusa	n. 31
Provincia di Siracusa	n. 27
Provincia di Trapani	n. 37

Totale . . . n. 700

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate annue:

Provincia di Agrigento	n. 140
Provincia di Caltanissetta	n. 128
Provincia di Catania	n. 276
Provincia di Enna	n. 132
Provincia di Messina	n. 206
Provincia di Palermo	n. 342
Provincia di Ragusa	n. 58
Provincia di Siracusa	n. 48
Provincia di Trapani	n. 70

Totale . . . n. 1.400

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

Provincia di Agrigento	n. 210
Provincia di Caltanissetta	n. 192
Provincia di Catania	n. 415
Provincia di Enna	n. 197
Provincia di Messina	n. 310
Provincia di Palermo	n. 512
Provincia di Ragusa	n. 88
Provincia di Siracusa	n. 72
Provincia di Trapani	n. 104
Totale	n. 2.100

3. All'individuazione del numero di unità lavorative gravanti sui singoli contingenti di ciascun distretto si provvede in conformità dei criteri di proporzionalità stabiliti al comma 2.

4. Allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi generali l'Amministrazione forestale è autorizzata ad utilizzare per tale finalità operai a contratto a tempo indeterminato in misura non eccedente il dieci per cento della dotazione prevista alla lettera a del comma 2.

5. Ai contingenti di cui alle lettere a, b e c del comma 1 accedono esclusivamente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32, i lavoratori che siano stati assunti alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nell'ambito di ciascun distretto.

Art. 30.

Contingente operai a tempo indeterminato

1. Nella prima applicazione della presente legge, i contingenti distrettuali di operai a tempo indeterminato sono formati dai lavoratori forestali già in servizio con contratto a tempo indeterminato.

2. Conseguono altresì l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino al settanta per cento di ciascun contingente distrettuale, gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquanta giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

3. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle centocinquanta giornate lavorative si provvede, sempre entro i limiti del settanta per cento, al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai iscritti nelle fasce di centouno e successivamente cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri di cui al comma 2.

Art. 31.

Contingenti operai con garanzie occupazionali di centocinquanta e centouno giornate lavorative

1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella fascia di garanzia di centocinquanta giornate lavorative, fino al settanta per cento di ciascun contingente distrettuale, gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.

2. Al completamento del contingente distrettuale, sempre nei limiti del settanta per cento, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

3. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, nei limiti del settanta per cento, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

Art. 32.

Formazione della graduatoria

1. Ai fini della copertura della residua disponibilità (trenta per cento) dei contingenti degli operai a tempo indeterminato, degli operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative, degli operai con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative, si provvede mediante una nuova unica graduatoria distrettuale riservata agli operai sempre iscritti nelle fasce di garanzia occupazionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il limite di età di quarantacinque anni.

2. La predetta graduatoria è ordinata secondo un punteggio da assegnarsi in base ai seguenti criteri:

a) dieci punti per ogni anno d'iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di trenta punti;

b) dieci punti per ogni anno d'iscrizione nella fascia;

c) quindici punti per ogni anno che separa l'età anagrafica del lavoratore dal limite massimo (sessanta anni) previsto dalla vigente legislazione per il conseguimento del trattamento pensionistico.

3. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola.

Art. 33.

Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato

1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

2. L'Amministrazione forestale provvede direttamente all'accertamento dell'idoneità fisica.

3. All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale paritetica formata dall'ispettore ripartimentale, che la presiede, da un dirigente tecnico forestale, da un assistente tecnico forestale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

Art. 34.

Aggiornamento graduatorie

1. Le operazioni per la formazione e il successivo aggiornamento delle graduatorie di cui agli articoli 30, 31 e 32 sono effettuate dalle competenti commissioni provinciali per la manodopera agricola istituite con lo articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 35.

Copertura dei posti vacanti

1. Al verificarsi di vacanze di posti nei contingenti distrettuali si provvede alla loro copertura attingendo dalle apposite graduatorie distrettuali.

Art. 36.

Assunzione degli operai fuori dalle fasce di garanzia occupazionale

1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio provvedono mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205.

2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede alla assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. I lavoratori che nell'anno precedente hanno effettuato un turno di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione forestale hanno diritto di precedenza nella assunzione limitatamente ad un solo turno di lavoro.

Nella prima applicazione della presente legge, per l'anno 1989, tale diritto di precedenza è determinato, per ciascun lavoratore interessato, in rapporto ai turni di lavoro effettuati nel triennio precedente ed entro il limite massimo di un turno di lavoro per ciascun anno del triennio medesimo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano limitatamente al sessantasei per cento delle complessive richieste di assunzione. Per il restante trentaquattro per cento si provvede a norma del comma 1. Nell'avviamento relativo alla restante quota del trentaquattro per cento deve essere garantita l'assunzione di un numero di lavoratrici pari alla percentuale delle iscritte nella graduatoria.

Art. 37.

Norme previdenziali

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli si applicano ai fini previdenziali le norme contenute nell'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. A tal fine gli interessati possono, in sede di prima applicazione della presente legge, esercitare la facoltà di cui al primo comma dell'art. 6 del citato decreto, dandone comunicazione all'ufficio che ha provveduto all'assunzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

Corsi di formazione professionale

1. Su proposta avanzata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che a tal fine acquisirà il parere delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali, nonché del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale, qualificazione e specializzazione per il personale addetto e per gli operai da utilizzare nel settore forestale, anche mediante apposite convenzioni con le università degli studi, enti ed istituti specializzati.

2. Detti corsi per gli operai potranno impegnare fino ad un massimo del cinque per cento delle giornate lavorative annue effettuate nell'anno precedente dai lavoratori previsti dal contingente di cui all'articolo 29.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 39.

Disposizione transitoria

1. Nelle more della redazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1990 l'Amministrazione forestale provvede alla esecuzione degli interventi nel settore forestale sulla base dei programmi annuali da redigersi ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, tenuto conto delle garanzie occupazionali previste dall'articolo 28 della presente legge.

Art. 40.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1989-1991, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo:

	(in milioni di lire)		
	1989	1990	1991
Art. 1	21.000	24.000	24.000
Art. 2	250	250	250
Art. 6	15.000	50.000	35.000
Art. 16	5.000	5.000	5.000
Art. 18	500	500	500
Art. 20	5.000	5.000	5.000
Art. 24	5.000	5.000	5.000
Art. 25 (limitatamente alle spese di primo impianto di cui al comma 6)	4.000	4.000	—
Art. 38	250	250	250

2. La spesa di cui al comma 1, ammontante a lire 225.000 milioni nel triennio 1989-1991, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.00 - Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali.

3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni e quanto a lire 55.000 milioni, rispettivamente, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 28, valutata in lire 35.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni successivi, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.00 - Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali; all'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 16602, 16603 e 56756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 41.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 1989

NICOLOSI

LA RUSSA, assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

89R1011

LEGGE 5 giugno 1989, n. 12.

Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 28 del 7 giugno 1989)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi e degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovi-caprini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati affetti da brucellosi, in aggiunta all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

2. I valori indicati nella tabella di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. La corresponsione della predetta indennità aggiuntiva è subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali, del diritto a percepire le indennità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni.

4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai precedenti commi e per favorire l'effettuazione degli interventi di risanamento negli allevamenti, ai veterinari liberi professionisti, autorizzati ad effettuare le operazioni di cui ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968, per ogni capo bovino sottoposto a controllo è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni nazionali in vigore, un compenso di lire 2.000. In ogni caso il compenso non può superare complessivamente lire 3.000.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.

Art. 2.

1. Allo scopo di ottenere l'indennità di cui all'articolo 1, i proprietari devono produrre istanza all'unità sanitaria locale competente per territorio. Rimane valida, anche per l'ottenimento della predetta indennità aggiuntiva, la documentazione prodotta ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni, per l'ottenimento dell'indennità di abbattimento prevista dalla normativa nazionale.

Art. 3.

1. L'Assessore regionale per la sanità accredita annualmente alle unità sanitarie locali i fondi necessari per il pagamento delle misure integrative previste dalla presente legge sulla base dei programmi di risanamento predisposti dalle singole unità sanitarie locali.

2. Le somme assegnate sono iscritte nei bilanci delle singole unità sanitarie locali in un capitolo appositamente istituito e distinto da quello cui affluiscono le somme accreditate sul Fondo sanitario nazionale per l'esecuzione dei piani di risanamento.

Art. 4.

1. L'indennità è concessa alle aziende in cui l'abbattimento dei capi è avvenuto a partire dal 4 giugno 1986.

2. L'indennità è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 5.

1. I prestiti e le agevolazioni contributive previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e dall'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono concessi per gli allevamenti sottoposti ai piani di risanamento di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive proroghe e modificazioni, con precedenza rispetto alle altre istanze, indipendentemente dall'eventuale godimento da parte dell'allevatore interessato di precedenti prestiti non ancora estinti e dal massimale.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere *b* e *d* della legge 8 novembre 1986, n. 752, e per la prevenzione, la cura ed il controllo delle malattie diffuse del bestiame, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia che si impegnino a realizzare programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana.

2. Le associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono il programma di attività per l'esercizio finanziario successivo che, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. La vigilanza sull'attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste anche per quanto concerne l'accertamento dei risultati conseguiti.

4. Il contributo di cui al comma 1, ivi compresi gli aiuti concessi per le medesime finalità da altri organismi pubblici regionali, nazionali e comunitari, non può superare l'ammontare del novantacinque per cento della spesa ammessa.

5. Alla spesa di cui al presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 16318 e 16319 del bilancio della Regione.

6. Per l'esercizio finanziario 1989 non si applica il disposto dei commi 2 e 4.

Art. 7.

1. La spesa autorizzata per le finalità della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09: Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza.

2. All'onere di lire 7.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1989, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 1989

NICOLOSI

LA RUSSA, assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

ALAIMO, assessore regionale per la sanità

(Omissis).

89R1012

LEGGE 1° agosto 1989, n. 13.

Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 38 del 5 agosto 1989)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 17.000 milioni, quale contributo per gli anni 1988 e 1989.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare le condizioni per un regolare e ordinato andamento delle gestioni esattoriali, è concesso alla società di gestioni esattoriali in Sicilia (S.O.G.E.S.I.), a carico dell'esercizio finanziario 1989, un contributo straordinario di lire 25.000 milioni.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli esattoriali delle partite di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 2, lettera b, del decreto legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, di competenza della Regione, degli enti regionali e dei consorzi di bonifica che fruiscono di contributi regionali in relazione a passività finanziarie o a deficit di bilancio.

2. Per le partite di cui al comma 1 già iscritte nei ruoli esattoriali posti in riscossione nell'anno 1989, l'esattore è esonerato dall'obbligo della riscossione in via coattiva ai fini del rimborso di cui agli articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 concernente: «Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette».

Art. 4.

1. L'articolo 10, ultimo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, sono abrogati.

Art. 5.

1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla positiva realizzazione della previsione normativa contenuta nei commi 2 e 3 dello articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 4.

Art. 6.

1. Le dilazioni previste dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, possono essere concesse nella ipotesi in cui l'incidenza dell'ammontare complessivo dei relativi tributi sul carico complessivo dei ruoli, affidati in riscossione a ciascuna delle esattorie interessate nell'anno precedente, ecceda la misura del 10 per cento.

Art. 7.

1. All'onere di lire 42.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio 1989.

2. L'onere trova, altresì, riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - fondi destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° agosto 1989

NICOLOSI

TRINCANATO, assessore regionale per il bilancio e le finanze

89R1013

LEGGE 12 agosto 1989, n. 14.

Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e proroga dei contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola per l'istruttoria delle domande di sanatoria urbanistica.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 19 agosto 1989)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 65, a favore della signora Serio Francesca vedova Carnevale, della signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, della signora Garfi Itria vedova Scibilia e della signora Basile Teresa vedova Sigona, è aumentato di lire 3.000.000 annue da erogarsi in dodici mensilità.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, a favore della signora Salamone Anna, madre dell'agente di pubblica sicurezza assassinato da un killer della mafia a Palermo in via Notarbartolo il 14 novembre 1982, e dall'articolo 9 della medesima legge a favore della signora Mauro Antonina, vedova del sindacalista Nicola Azoti, è aumentato di lire 3.000.000 annue da erogarsi in dodici mensilità.

Art. 3.

1. Alla signora Saveria Gandolfi, madre dell'agente di pubblica sicurezza Roberto Antiochia, assassinato da killers della mafia a Palermo il 6 agosto 1985, è concesso un assegno vitalizio uguale e negli stessi termini di legge di quello assegnato alla signora Salamone Anna.

2. L'assegno vitalizio sarà corrisposto con decorrenza dal 1° settembre 1985.

Art. 4.

1. Il Presidente della Regione provvede ad elevare annualmente la misura dell'assegno vitalizio di cui agli articoli 1, 2 e 3 in relazione alle variazioni del costo della vita quali risultano dai dati ISTAT.

Art. 5.

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali e le unità sanitarie locali sono autorizzati ad assumere nei propri ruoli per chiamata diretta e personale il coniuge superstite e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, individuati nei modi di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, in eccedenza alle aliquote previste per le categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Nel caso di assunzioni presso l'Amministrazione regionale, queste possono avvenire anche in soprannumero.

Art. 6.

1. Il comune di Sutera è autorizzato ad assumere nei propri ruoli per chiamata diretta e personale, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 5, la signorina Zucchetto Santa, unica sorella dell'agente di Polizia di Stato Calogero Zucchetto, assassinato nel novembre 1982 per il suo impegno sul fronte della lotta alla mafia.

Art. 7.

1. È istituito presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia.

2. Il Fondo è gestito dal Presidente della Regione ed è destinato a fornire ai familiari delle vittime della violenza mafiosa che si costituiscono parte civile i mezzi per sostenere le relative spese processuali.

3. Il Fondo è alimentato:

a) da contributi della regione Sicilia;

b) da eventuali contributi dello Stato;

c) da contributi volontari versati da privati, enti od associazioni.

4. I contributi e le entrate di cui al comma 3 sono versati in un conto corrente speciale intestato al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia da istituire, previa stipula di apposita convenzione in conformità delle disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, presso uno degli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa della Regione.

5. Gli interessi che maturano sul conto corrente speciale di cui al comma 4 sono portati ad incremento del conto stesso.

6. Sulla gestione del fondo il Presidente della Regione riferisce annualmente alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

7. Il contributo della Regione di cui alla lettera a è fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 300 milioni.

Titolo II

Proroga dei contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola per l'istruttoria delle domande di sanatoria urbanistica

Art. 8.

1. I contratti a termine stipulati dai comuni della Isola con il personale tecnico in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, già prorogati al 30 giugno 1989 con l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 4, possono essere prorogati o rinnovati, anche se scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 gennaio 1990.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, quantificati in lire 20.318 milioni, di cui lire 19.965 milioni discendenti dall'attuazione dell'art. 8, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

2. Gli oneri relativi agli articoli da 1 a 7, ricadenti negli esercizi successivi, saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. Gli oneri predetti e quello derivante dall'applicazione dell'art. 8 nel 1990, valutato in lire 4.000 milioni, trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 12 agosto 1989

NICOLOSI

89R1014

LEGGE 12 agosto 1989, n. 15.

Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1987.

(Omissis).

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 19 agosto 1989)

89R1015

LEGGE 12 agosto 1989, n. 16.

Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1977.

(Omissis).

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 19 agosto 1989)

89R1016

LEGGE 12 agosto 1989, n. 17.

Costituzione delle nuove province regionali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 19 agosto 1989)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono costituite, ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, risultanti dall'aggregazione in liberi consorzi dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle omonime amministrazioni straordinarie provinciali, e con i medesimi capoluoghi.

Art. 2.

1. La prima elezione dei consigli delle province regionali costituite ai sensi della presente legge avrà luogo nel turno ordinario di elezioni amministrative dell'anno 1990.

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, la elezione del consiglio della provincia regionale avrà luogo al primo turno elettorale utile.

Art. 3.

1. Fino all'emanazione della nuova disciplina per l'elezione dei consigli delle province regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modifiche, avendo riferimento, per la determinazione del numero dei consiglieri spettante a ciascun collegio elettorale, alla composizione dei consigli prevista dall'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 12 agosto 1989

NICOLOSI

NICOLOSI, assessore regionale per gli enti locali

89R1017

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Sicilia 8 novembre 1988, n. 39, recante: «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione». (Legge regionale pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della regione* n. 49 del 12 novembre 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* - 3^a serie speciale - n. 15 del 15 aprile 1989).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 38 del 5 agosto 1989, nel testo della legge regionale citata in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica:

la numerazione progressiva relativa ai commi dell'art. 6 deve intendersi modificata nel senso che il n. 3 va eliminato e i successivi numeri 4 e 5 vanno sostituiti, rispettivamente, con i numeri 3 e 4.

89R1019

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zècca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SCUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALDA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Macstranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanera, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza.G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 2 3 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000